

# PREVIDENZA: AGEVOLAZIONI FISCALI

Materiale ad esclusivo uso interno  
Aggiornamento novembre 2011

# Le argomentazioni fiscali per tutti

## Riduzione dell'imposta IRPEF ovvero deducibilità dal reddito imponibile dei premi versati

### 1. Previdenza individuale

I versamenti effettuati in un Piano Individuale di Previdenza (PIP), come in un'altra forma di previdenza complementare, possono essere dedotti ogni anno dal reddito imponibile complessivo per un importo pari a:

LIMITI DI DEDUCIBILITÀ	NORMATIVA IN VIGORE DAL 1°/1/2007 (D.LGS. 252/2005)
In valore assoluto	Max 5.164,57 Euro

L'effettivo risparmio d'imposta IRPEF sarà pari all'aliquota IRPEF marginale, ovvero a quella corrispondente all'ultimo scaglione del reddito imponibile complessivo netto:

SCAGLIONI REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA IRPEF
Fino a 15.000 Euro	23%
da 15.001 a 28.000	27%
da 28.001 a 55.000	38%
da 55.001 a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

Esempi di risparmio fiscale Piani Individuali di Previdenza:

Importo premio annuo PIP	IMPORTO ANNUO RISPARMIO IMPOSTA IRPEF				
	Aliquota IRPEF 23%	Aliquota IRPEF 27%	Aliquota IRPEF 38%	Aliquota IRPEF 41%	Aliquota IRPEF 43%
1.000	230	270	380	410	430
2.000	460	540	760	820	860
3.000	690	810	1.140	1.230	1.290
4.000	920	1.080	1.520	1.640	1.720
5.000	1.150	1.350	1.900	2.050	2.150

I dati sono in Euro.

#### LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI - ACCONTI IRPEF

La deducibilità dei versamenti effettuati in un PIP consente, per chi utilizza il Modello UNICO PF per la dichiarazione dei redditi IRPEF, di godere del risparmio d'imposta già nel corso dell'anno in cui viene effettuato il versamento stesso.

Infatti la conseguente riduzione della base imponibile IRPEF consente, se il cliente lo riterrà opportuno, di ridurre gli importi degli acconti d'Imposta IRPEF versati a giugno (40%) e a novembre (60%), senza dover attendere il mese di giugno dell'anno successivo e andare in credito d'imposta <sup>(1)</sup>.

## Esempio

	SENZA PIP	CON PIP	RISPARMIO IMPOSTA
Reddito Imponibile IRPEF	78.000	78.000	
Versamento Annuo PIP	0	5.000	
Reddito Imponibile IRPEF con deduzione PIP	78.000	73.000	
Imposta Annuia IRPEF	26.710	24.600	2.110
Acconto Complessivo <sup>(2)</sup>	26.443	24.354	
Acconto Giugno (40%)	10.577	9.742	835
Acconto Novembre (60%)	15.866	14.612	1.254
Saldo Giugno	267	246	21

<sup>(1)</sup> In questo caso è possibile dedurre il credito di imposta dall'acconto di giugno dell'anno successivo.

<sup>(2)</sup> Pari al 99% dell'Imposta Annuia IRPEF.

## Previdenza familiare 2.

I versamenti effettuati per forme di previdenza complementare in favore dei “famigliari a carico” sono deducibili dal reddito imponibile complessivo, prima da quello del famigliare e successivamente, per l'importo residuo non dedotto, dal soggetto a cui risulta fiscalmente a carico. I famigliari a carico, anche non conviventi, risultano fiscalmente a carico se hanno un reddito annuo non superiore a 2.840,51 Euro.

**NB.** Il soggetto a cui risulta fiscalmente a carico il famigliare può dedurre l'importo versato per o dal famigliare stesso, utilizzando la sua deducibilità annua (5.164,57 Euro), ovviamente al netto di quanto eventualmente già dedotto a titolo personale.

I limiti di deducibilità sono:

D.LGS. 252 - DAL 1°/1/2007	
Famigliare con reddito non superiore a 2.840,51 Euro	Importo deducibile dal famigliare pari a tutto il reddito imponibile (max 2.840,51 Euro)
	Importo deducibile dal soggetto a cui il famigliare è a carico (max pari a 5.164,57 Euro) ma solo per la quota non dedotta dal famigliare a carico
Famigliare senza reddito	Nessun importo deducibile dal famigliare
	Importo deducibile dal soggetto a cui il famigliare è a carico (max pari a 5.164,57 Euro)

## Esempio

FAMIGLIARE CON REDDITO NON SUPERIORE A 2.840,51 EURO	FAMIGLIARE SENZA REDDITO
Versamento pari a 2.500 Euro	

FAMIGLIARE A CARICO		
Reddito imponibile annuo	1.000 Euro	0 Euro
Importo dedotto	1.000 Euro	0 Euro
Importo deducibile residuo	1.500 Euro (2.500 - 1.000)	2.500 Euro (2.500 - 0)

SOGGETTO CON FAMIGLIARE A CARICO		
Importo annuo complessivo deducibile	5.164 Euro	5.164 Euro
A - Non utilizza deducibilità personale		
Importo già dedotto per previdenza personale	0 Euro	0 Euro
Importo residuo utilizzabile	5.164 Euro	5.164 Euro
Importo dedotto per famigliare a carico	1.500 Euro	2.500 Euro
B - Già utilizza deducibilità personale		
Importo già dedotto per previdenza personale	4.000 Euro	4.000 Euro
Importo residuo utilizzabile	1.164 Euro	1.164 Euro
	(5.164 - 4.000)	(5.164 - 4.000)
Importo dedotto per famigliare a carico		1.164 Euro

# Le argomentazioni fiscali per diverse esigenze

## 1. Risparmio fiscale e pensione

### LIQUIDAZIONE DEL 100% DEL MONTANTE FINALE COME CAPITALE (D.LGS. 252/2005 IN VIGORE DAL 1°/1/2007)

Se convertendo almeno il 70% del montante finale in rendita, la stessa sarà inferiore al 50% dell'assegno sociale, il montante finale potrà essere liquidato completamente in capitale.

Come si calcola

Importo annuo assegno sociale 2011	5.424,90
Importo pari al 50% dell'assegno sociale	2.712,45

Montante finale necessario per ottenere, con il 70% dello stesso, una rendita vitalizia immediata pari a 2.712,45 Euro

ETÀ	COEFFICIENTE CONVERSIONE (RATEAZIONE ANNUALE)		MONTANTE FINALE	
	M	F	M	F
57	21,447090	23,643360	83.106	91.616
58	20,917630	23,142980	81.054	89.677
59	20,381280	22,633840	78.976	87.704
60	19,838600	22,116150	76.873	85.698
61	19,290910	21,590150	74.751	83.660
62	18,740140	21,057230	72.617	81.595
63	18,186550	20,518340	70.472	79.507
64	17,630160	19,973240	68.316	77.395
65	17,071500	19,421500	66.151	75.257

(Tavola IPS55 – Tasso tecnico 2%)

Esempio

Età 60, Maschio:  $2.712,45 \times 19,8386 = 53.811$  pari al 70% di 76.873

### TRATTAMENTO FISCALE TFR PREVIDENZA INTEGRATIVA (LAVORATORI DIPENDENTI)

Il D.Lgs. 252/2005 entrato in vigore l'1/01/2007 prevede una tassazione agevolata delle prestazioni finali applicando una ritenuta a titolo d'imposta pari al 15% del totale dei versamenti dedotti fiscalmente. Misura che si riduce dopo il 15° anno di iscrizione di 0,30 punti percentuali ogni anno, sino al 9%.

L'attuale tassazione del Trattamento di Fine Rapporto (D.Lgs. 47/2000) è pari all'aliquota media IRPEF applicata nei 5 anni precedenti, che può variare tra il 23% e il 43% in funzione del reddito IRPEF.

Per un importo di 100.000,00 Euro la misura della tassazione può variare da 9.000/15.000 Euro per la Previdenza Integrativa ai 23.000/43.000 Euro per il TFR.

## ESENZIONE FISCALE DELLE PRESTAZIONI A SCADENZA

(D.LGS. 252/2005 IN VIGORE DAL 1/1/2007)

Il montante finale lordo viene corrisposto, sotto forma sia di capitale sia di rendita, in regime di esenzione fiscale per la quota corrispondente ai versamenti effettuati per importi superiori alla deducibilità fiscale annua (5.164,57 Euro).

Ciò è possibile poiché gli stessi non sono portati in deduzione e quindi non sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta pari al 15% applicata alle prestazioni finali del PIP.

## Affetti e previdenza 2.

### GENITORI - FIGLI

- Deduzione dei versamenti da parte del genitore, secondo le condizioni per “famigliari a carico”.
- Non deduzione dei versamenti da parte del genitore comporta per il figlio l’esenzione fiscale per la quota di montante finale corrispondente ai versamenti non dedotti.

### NONNI - NIPOTI

- Deduzione dei versamenti da parte del genitore secondo le condizioni per “famigliari a carico”, nel caso in cui lo stesso risultasse il “pagatore del premio”.
- Possibilità di reinvestire il risparmio IRPEF ottenuto dal genitore in un PAC.
- Non deduzione dei versamenti da parte del genitore comporta per il nipote l’esenzione fiscale finale dei versamenti non dedotti.

### IMPORTANTE

Anticipare l’inizio del piano previdenziale garantisce al figlio/nipote una tassazione più agevolata delle prestazioni finali.

Infatti dopo il 15° anno di iscrizione la ritenuta del 15% si riduce ogni anno in più dello 0,30 punti percentuali, per arrivare al 35° anno al 9% (misura minima).

#### CONTRAENTE/ASSICURATO = MINORENNE

L’aderente/contraente di un PIP può anche essere un minore. In questo caso il modulo di adesione e la proposta riportano i dati relativi al minore, ma la sottoscrizione (generalità e firma) deve essere effettuata da colui che esercita la patria potestà.

# Scheda normativa fiscale

Lo schema fiscale della previdenza complementare identifica il trattamento fiscale dei tre principali elementi:

1. **contributi versati** (E)
2. **rendimenti finanziari** (T)
3. **prestazioni finali**: rendita e/o capitale (T)

Lo schema attualmente utilizzato per la previdenza complementare è di tipo E.T.T., dove E significa “esente” e T significa “tassato”.

## TRATTAMENTO FISCALE

Nella tabella indichiamo il trattamento fiscale dei diversi elementi, previsto dal D.Lgs. 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2007.

	NORMATIVA IN VIGORE DAL 1/1/2007 (D.LGS. 252/2005)
<b>Contributi versati</b>	Deducibili annualmente dal reddito complessivo sino a 5.164,57 Euro (art. 8, comma 4)
<b>Rendimenti finanziari</b>	Tassazione alla fonte pari all'11% (vs 12,5% delle altre rendite)
<b>Prestazioni Finali - Rendita e Capitale</b> Sono esclusi dalla tassazione i redditi già tassati: <ul style="list-style-type: none"><li>• contributi non dedotti</li><li>• rendimenti finanziari</li></ul>	Ritenuta a titolo di imposta pari al 15%, con riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15°, sino ad un max del 9% con 35 anni di partecipazione (art. 11, comma 6)

## ANTICIPAZIONI DEL MONTANTE MATURATO

TIPOLOGIA	NORMATIVA IN VIGORE DAL 1/1/2007 (D.LGS. 252/2005 - ART. 11, COMMA 7)
Spese sanitarie per gravissime situazioni relative a iscritto, coniuge e figli	Erogazione in qualsiasi momento di un importo non sup. al 75% del montante maturato. Ritenuta a titolo di imposta pari al 15%, con riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15°, sino ad un max del 9% con 35 anni di partecipazione (art. 11, comma 7)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisto 1ª casa per sé o figli</li><li>• Ristrutturazione edilizia della 1ª abitazione</li></ul>	Erogazione dopo 8 anni di partecipazione di un importo non sup. al 75% del montante maturato. Tassazione alla fonte pari al 23% (art. 11, comma 7)
Ulteriori esigenze	Erogazione dopo 8 anni di partecipazione di un importo non sup. al 30% del montante maturato. Tassazione alla fonte pari al 23% (art. 11, comma 7)
Reintegro anticipazioni	Deducibili annualmente dal reddito complessivo sino a 5.164,57 Euro (art. 8, comma 4). Sulla quota eccedente tale importo è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'erogazione dell'anticipazione (art. 11, comma 8)

## I CASI PARTICOLARI

### Contributi deducibili e prestazioni finali

SOGGETTO	NORMATIVA IN VIGORE DAL 1/1/2007 (D.LGS. 252/2005)
<b>Famigliari a carico</b> con reddito annuo inferiore a 2.840,51 Euro (art. 433 C.C.)	I contributi versati nell'interesse di famigliari a carico sono deducibili dal reddito del soggetto a cui risultano a carico, nei limiti previsti (max 5.164,57 Euro)
<b>Neo assunti</b> (dopo 1/1/2007)	Dal 6° al 25° anno di partecipazione a Fondi Pensione, possono dedurre ogni anno contributi sino a 7.746,86 Euro. L'importo complessivamente deducibile nel periodo è pari alla differenza tra 25.822,85 Euro (5.164,57 x 5) e l'importo dei contributi versati nei primi 5 anni (art. 8, comma 6)
<b>Pensionati</b>	Possibilità di proseguire un PIP dopo il pensionamento senza limiti di durata sfruttando per tale periodo la deducibilità fiscale e abbassando ulteriormente l'aliquota secca utilizzata per la tassazione delle prestazioni finali. L'unica condizione posta è quella che il PIP inizi almeno 1 anno prima del pensionamento di vecchiaia (art. 8, comma 11)
<b>Tutti</b>	Nel caso in cui l'importo della rendita annua che risulta dalla conversione del 70% del capitale finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (2011 = 5.424,9 Euro) il capitale potrà essere liquidato nella misura del 100% (art. 11, comma 3)

### USCITE ANTICIPATE (RISPETTO ALL'ETÀ PENSIONABILE)

TIPOLOGIA	NORMATIVA IN VIGORE DAL 1/1/2007 (D.LGS. 252/2005)
Trasferimento ad altra forma previdenziale	Esenzione da ogni onere fiscale
Riscatto totale per premorienza	Ritenuta a titolo di imposta pari al 15%, con riduzione dello 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15°, sino ad un max del 9% con 35 anni di partecipazione (art. 11, comma 6)
Riscatto parziale (50%) per disoccupazione (tra 1 e 4 anni) e riscatto totale (100%) per invalidità permanente o disoccupazione sup. a 4 anni	Ritenuta a titolo di imposta pari al 15%, con riduzione dello 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15°, sino ad un max del 9% con 35 anni di partecipazione (art. 14, commi 2 e 4)



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

[www.lloyditalico.it](http://www.lloyditalico.it)

**ALLEANZA TORO S.p.A.** - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.  
Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova - Tel. 010/53801 - Fax 010/592856

